



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/11/2009
Prot. 15 / VI / 0018634

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Alla
FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici
e Coordinatori della Sicurezza
Via Speroni, 14
21100- VARESE
e-mail: info@federcoordinatori.it

Class.: PR /QUE/ D.Lgs. 81/AGA

*All.:*n.

rif. Nota: e- mail 13.10.2009

Oggetto: obbligo della notifica preliminare nei cantieri edili ex articolo 99, D.Lgs. 81/2008.

In riscontro alla nota rubricata concernente l'oggetto, nel ribadire interamente il contenuto della precedente risposta inviata via e- mail il 2 ottobre u.s., si precisa che anche ove si tratti di cantieri per i quali opera la previsione di cui all' articolo 90, comma 11, è dovuta - per il richiamo di cui all' articolo 90, comma 3- la notifica preliminare ex articolo 99 del decreto legislativo 81/2008.

IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo FANTINI)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 05/10/2009
Prot. 15 / VI / 0016707

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Alla
FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici
e Coordinatori della Sicurezza
Via Speroni, 14
21100- VARESE
e-mail: info@federcoordinatori.it

Class.: PR /QUE/ D.Lgs. 81/AGA

*All.:*n.

rif. nota : e-mail 11.09.2009

Oggetto: obbligo della notifica preliminare nei cantieri edili ex articolo 99, D.Lgs. 81/2008.

In riscontro alla nota rubricata concernente l'oggetto, si evidenzia che l'obbligo della notifica preliminare è previsto, stante la disposizione di cui all' art. 99, del citato "testo unico", in tre casi canonici, cioè:

- a) presenza, anche non contemporanea, in cantiere di più imprese;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Come si può notare, l'obbligo della notifica preliminare si basa, essenzialmente, sulla presenza in cantiere di più imprese (casi a, e b) e solo nel terzo caso,(caso c), il legislatore lega l'insorgenza di detto adempimento alla durata dei lavori nel caso in cui tale durata sia superiore ai duecento uomini giorno.

Si fa notare che il comma 3, del citato art. 90, fa nascere in capo alla committenza o del responsabile dei lavori l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, mentre i successivi commi descrivono gli ulteriori obblighi conseguenti. Inoltre, il comma 11, dello stesso articolo 90, del D.lgs. n. 81/08, modificato dalla legge comunitaria del 14 luglio 2009, n. 88, nella sua nuova formulazione, recita: "*La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.*" Tale obbligo, tuttavia, riguarda la designazione di un coordinatore per la sicurezza, di natura diversa da quello della notifica.

Tutto quanto premesso, si ritiene di rispondere in senso positivo al quesito, in quanto il caso configurato ricade per intero nel novero dell' art. 99, comma 1, lettera a).

IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo FANTINI)